



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 587

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

I° TURNO TRIANGOLARI/ABBINAMENTI

GIRONE: TA

DATA GIORNATA

5/02/25 2/A ALTA GIUDICARIE A.S.D. SAN REMIGIO 0 - 5

GIRONE: AB

12/02/25 1/R BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A CITTA' GIARDINO MARASSI. 6 - 0 (*)

Vedi delibera G.S.

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 07/02/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 05-12/02/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Rinuncia Società Città Giardino Marassi

Il G.S.

Rilevato che la società CITTA' GIARDINO MARASSI con comunicazione inviata via pec il giorno 03 febbraio 2025 ha comunicato di voler rinunciare alla disputa dell'incontro della FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE "BOLOGNA FC - CITTA' GIARDINO MARASSI" calendarizzata per il giorno 12/02/2025.

rilevato che la predetta rinuncia è pervenuta prima della disputa dell'incontro ma con il calendario delle gare già pubblicato;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



considerato altresì che ai sensi dell'art5 del Regolamento della manifestazione nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara la stessa deve essere esclusa dal proseguimento della manifestazione;

PQM

visti l'art.10 del C.G.S. e artt.53 delle N.O.I.F. ed il C.U. 01 del 01/07/2024 ed il C.U.383 del 20/12/2024, decide:

a) Dichiara la società CITTA' GIARDINO MARASSI rinunciataria all'incontro e per l'effetto le commina la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6, l'esclusione dal proseguimento della manifestazione e l'ammenda di 500,00 così come previsto all'art.5 del C.U.383 del 20/12/2024;

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 22 **Febbraio 2025** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: **IT 79 B010 3003 2530 0001 0245 739** intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023."

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: **IT73R0100503309000000010000**.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/02/2025

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Stefano Castiglia